



Regione Siciliana

Assessorato Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali

LINEE GUIDA, PER LE FUNZIONI DI
ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI CON
DISABILITA'.

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2019, n. 10 *“Disposizioni in
materia di diritto allo studio”*,

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

Servizio 7 *“Fragilità e Povertà”*

INDICE

L'Assistenza specialistica agli studenti con disabilità nelle scuole di secondo grado e nelle Università. Diritti, principi e finalità.....	3
L'Assistente specialistico: quadro normativo di sintesi.....	5
Servizi di Assistenza Specialistica	6
Modello organizzativo di intervento delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi, di affido, obblighi del soggetto gestore del servizio o delle Città Metropolitane e dei liberi Consorzi nel caso di affido all'assistente specializzato libero professionista, attivazione, inquadramento degli Assistenti alla Autonomia e alla Comunicazione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione	10
Verifiche, monitoraggio e rendicontazione	15
Provvedimenti attuativi	16
Disposizioni Finali	17

L'Assistenza specialistica agli studenti con disabilità nelle scuole di secondo grado e nelle Università. Diritti, principi e finalità.

La Regione siciliana tramite l'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro (di seguito: l'Assessorato), in conformità al d. lgs 66/2017, come modificato dal d.lgs n. 96 del 7 agosto 2019 e nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e la Regione disposto dal successivo, così come richiamati agli artt.41 e 42 della legge regionale 20 giugno 2019, garantisce il servizio di assistenza specialistica di integrazione scolastica agli studenti con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale grave, iscritti e frequentanti gli istituti superiori di secondo grado ivi compresi i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, della l.r. 23 maggio 1991, n. 33, secondo il regolamento approvato dalle ex Province, nonché agli studenti frequentanti gli istituti universitari, ove avviato dalle stesse ex province nel precedente anno scolastico 2019/2020 e fintantoché non verrà adottato ulteriore atto di indirizzo, d'intesa con l'Assessore regionale per l'Istruzione e la formazione professionale, in virtù delle competenze ascritte per gli interventi in favore degli studenti con disabilità agli EE.RR.S.U., ai sensi della L.R. 25 novembre 2002 n. 20.

L'Assessorato, al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione allo studente con disabilità, attribuisce tale compito all'assistente specializzato e assicura l'effettivo inserimento del profilo professionale dello stesso nelle attività scolastiche, secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale) e del profilo di funzionamento, allorquando quest'ultimo entrerà in vigore, atteso che alla data di adozione delle presenti linee guida non è stato adottato il decreto Interministeriale di attuazione previsto dall'art. 5 comma 6 del d. lgs 66/2017, come modificato dal d. lgs n. 96 del 7 agosto 2019.

La sottoscrizione di appositi accordi di programma con l'Ufficio Regionale Scolastico costituirà il punto di forza necessario ed imprescindibile per realizzare la piena integrazione nel percorso scolastico, tra le attività didattiche erogate dalla scuola e dai servizi specialistici di competenza dell'Ente territoriale, così come chiarito con nota prot. 3390 del 30 novembre 2001 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale è stato sottolineato che, anche dopo il trasferimento di funzioni al sistema dei governi territoriali di cui al d.lgs. 112/1998, gli accordi di programma costituiscono lo strumento più efficace per *“un'attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione”*.

Gli interventi specialistici regionali sono, infatti, deputati a concorrere insieme all'attività dei docenti curricolari, dei docenti di sostegno, del contesto classe e del contesto scuola alla definizione del quadro complessivo di azioni volte ad assicurare il diritto allo studio e l'accesso gratuito ai servizi scolastici dello studente disabile.

Un elevato livello di coordinamento e integrazione dei servizi per l'inclusione, con le attività didattiche per l'inclusione, darà vita ad una scuola accogliente e aperta, nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possono realizzare esperienze di crescita individuali e sociali, volte al miglioramento della qualità della vita.

In tal senso, il livello di prestazione garantita all'alunno/a con disabilità, deve sempre tenere conto degli interventi complessivi assicurati allo stesso, così come individuati dal PEI e dal progetto individuale ex art. 14 della legge 328/2000, tenuto conto del principio di accomodamento

ragionevole, come richiamato dall'art. 2 del d.lgs 66/2017 e definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 19, all'art. 2, che dispone: per *“accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”*.

Nel rispetto dei principi e dei diritti sopra richiamati, le presenti linee guida, ai sensi del comma 2 dell'art 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, così come introdotto dall'art. 41 della legge regionale 20 giugno 2016, n. 10, sono finalizzate a:

1. favorire l'autonomia e la comunicazione personale dell'alunno disabile, migliorandone la socializzazione e l'inclusione nel contesto scolastico, consentendo di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, in un'ottica di inserimento lavorativo e miglioramento continuo della qualità della vita.
2. rendere omogeneo il servizio specialistico delegato e fornito, a livello regionale, alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi comunali.

L'Assistente specialistico: quadro normativo di sintesi.

Si mutua il quadro normativo di riferimento dalla relazione resa dall'Ufficio Legale del Ministero dell'Istruzione giusta nota prot. n. 1340 del 6 aprile 2020 al Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana:

“La figura nasce dall'art. 42 del DPR 616/1977 - Assistenza ai minorati psico-fisici e dall' art. 13 della legge n. 104/1992. Tradizionalmente ne sono stati destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione; col tempo, però, la corretta lettura delle norme ha consentito la diffusione dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione anche in presenza di altre tipologie di significativa disabilità. La procedura prevede che nella certificazione e nella diagnosi funzionale venga riconosciuta la necessità di questa figura di assistenza.

Il Dirigente scolastico deve quindi inoltrare la richiesta all'Ente Pubblico locale di riferimento: il Comune per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e la Provincia per la Secondaria di Secondo grado, come previsto dall'art. 139 del Decreto Legislativo n. 112/1998.

La figura professionale specifica viene infine individuata dall'ASL di riferimento.

L'utilizzo del personale dell'area educativo-assistenziale avviene sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del Capo di Istituto (art. 396, 2° comma, d.lgs. 16/4/94, n. 297), fermo restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri dell'Amministrazione di appartenenza.

È compito dell'Ente locale fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno della scuola, come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art. 13, comma 3, della legge 104/92, a carico degli stessi enti.

Servizi di Assistenza Specialistica

I servizi di assistenza specialistica (**Assistenza all'autonomia e alla comunicazione**) sono funzionali ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità, poiché lo supportano nelle sue difficoltà, potenziandone le capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione.

L'assistente specialistico è un professionista dell'educazione che lavora in favore dell'inclusione degli studenti, rispondendo ai differenti bisogni educativi e utilizzando strategie educative finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio.

A tal uopo il parere reso dall'Ufficio legale del Ministero dell'Istruzione giusta nota prot. n. 1340 del 6 aprile 2020 chiarisce che:

All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno, con cui deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato. Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistente di base, igienico-personale, affidate invece ai collaboratori scolastici. Si tratta di un operatore - educatore, mediatore, ecc. - che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento.

Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale (proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit. Questo personale è distinto da quello docente (di pertinenza della scuola), da quello ATA delle scuole e da altro personale, le cui mansioni e prestazioni siano di natura squisitamente assistenziale. L'esigenza di tale personale nel processo di inclusione nasce dalla necessità di proseguire nei momenti, in cui non è presente (in base al Piano Educativo Individuale) il personale docente di sostegno un'azione diretta a dare risposta a bisogni materiali (cura della persona, nei soli casi in cui l'alunno non autosufficiente sia stato stabilmente affidato all'assistente) deambulazione-attrazione di prassi e ad esigenze immateriali (bisogno di comunicazione, riconoscimento del proprio corpo, riconoscimento del rapporto distanza - vicinanza con le altre persone, relazioni partecipate, ...).

L'operatore specializzato non è responsabile della programmazione didattica, ma esclusivamente degli obiettivi definiti nel progetto personalizzato, inoltre, svolge all'interno del gruppo classe un'azione di mediazione fra l'alunno disabile e i compagni.

Alla luce di quanto sopra esposto consegue che l'assistente specialistico (psicologo, educatore, pedagogista, terapeuta della riabilitazione, facilitatore alla comunicazione, interprete della lingua dei segni, specializzato nel braille, nella LIS tattile, nella Comunicazione Alternativa

Aumentativa (CAA), mediatore alla comunicazione ecc.), seppure con diverse metodologie di lavoro, svolge in tale ambito un ruolo fondamentale, perseguendo l'integrazione dello studente con disabilità nella scuola, attraverso un lavoro che coinvolge anche gli altri studenti del gruppo classe, il personale della scuola e gli insegnanti, al fine di fare sviluppare le potenzialità dell'alunno con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci nell'ambito del contesto scolastico e formativo e svolge la propria funzione mediante azioni quali:

- a) la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula per favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni;
- c) consentire all'alunno di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento;
- d) favorire l'orientamento spaziale e la conquista dell'autonomia di spostamento all'interno degli spazi scolastici;
- e) far acquisire un metodo di studio;
- f) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione e dell'inclusione scolastica;
- g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.H.O. (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo);
- h) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione;
- i) partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;
- j) programmare e verificare gli interventi, reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe;
- k) favorire la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima;
- l) favorire l'acquisizione di un metodo di studio efficace e quanto più possibile autonomo;
- m) il monitoraggio delle strategie e dell'uso degli ausili utilizzati dallo studente.
- n) programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curricolari e di sostegno e alle attività della classe;
- o) programmare, realizzare e verificare interventi di ascolto attivo ed empatico favorendo l'espressione del bisogno;
- p) favorire la socializzazione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura dell'inclusione;
- q) collaborare all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci connesse;
- r) collaborazione e partecipazione alle uscite giornaliere in connessione all'offerta formativa dell'istituto scolastico, lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per il passaggio dal percorso scolastico all'inserimento lavorativo;
- s) uscite sul territorio e visite guidate;

- t) progetti per l'inclusione dell'alunno con disabilità in piccoli gruppi (gruppi di studio, laboratori finalizzati alla partecipazione a manifestazioni varie, ecc.);
- u) la promozione, organizzazione e verifica degli interventi educativi per il raggiungimento di livelli sempre maggiori di autonomia dell'alunno con disabilità.

Più specificatamente per l'area sensoriale uditiva:

- a) favorire il buon utilizzo di ausili protesici e di software o hardware didattici destinati allo studente ed ai docenti;
- b) adottare la Lingua Italiana dei Segni (LIS), o il metodo bimodale, o l'oralista, secondo le indicazioni della famiglia di ciascun alunno;
- c) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie visive che utilizzano la vista, canale integro del ragazzo non udente.

Più specificatamente per l'area sensoriale visiva:

- a) ove ricorresse l'opportunità, favorire l'accesso ai contenuti della didattica, di cui al punto c), anche attraverso la trasposizione del materiale didattico e librario in uso e la transcodifica dei testi in Braille;
- b) costruire materiale non strutturato come sussidio per il processo di conoscenza ed apprendimento dell'alunno;
- c) collaborare con gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni mediante strategie che utilizzano la funzione aptica ed uditiva, canali integri del bambino/ragazzo non vedente.

Nelle more che sia adottato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, d. lgs 66/2017 come modificato dal d. lgs 96/2019, il decreto del Ministro dell'Istruzione d'intesa con la Conferenza Unificata di individuazione dei criteri per una progressiva uniformità della definizione dei profili professionali, il personale impiegato all'interno di questa tipologia di servizi deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità psico-fisica

- Laurea breve (triennale) minimo: laurea in scienza dell'educazione, laurea in psicologia, laurea in pedagogia, laurea breve in terapista della riabilitazione psichiatrica, laurea breve in logopedia, laurea breve in psicomotricità, con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- Per i minori con disturbo dello spettro autistico l'operatore deve essere in possesso di specifici attestati formativi nelle tecniche cognitivo – comportamentali (ABA - PECS - TEACCH) con formazione specifica e maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente al profilo di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017, con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.

b) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale uditiva:

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a:
 - profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili, ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017 con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
 - titolo professionale di Assistente alla Comunicazione o altra qualifica professionale inerente la LIS ottenuta attraverso il superamento di corsi professionali specifici di almeno 900 ore, riconosciuti e autorizzati dalla Regione Sicilia; saranno considerati validi anche i corsi finanziati ed autorizzati dalla Regione Sicilia per l'anno formativo 2013/2014, anche se la loro strutturazione didattica è inferiore a 900 ore, giusta nota del Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione; sarà riconosciuta anche la qualifica professionale conseguita attraverso il superamento di corsi inerenti la LIS organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordi) precedenti al 2005; con maturata esperienza biennale in ambito educativo, in favore di alunni con disabilità.
- c) Assistente all'autonomia e alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale visiva:**
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure laurea (triennale minimo) in ambito psico-pedagogico, in entrambi i casi unitamente a almeno uno tra i titoli seguenti:
 - profilo regionale di Assistente all'autonomia e alla comunicazione dei disabili ai sensi del D.A. dell'Istruzione e Formazione Professionale n. 5630 del 19/07/2017.
 - diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista" (900 ore);
 - attestato di "Istruttore di orientamento e mobilità";
 - attestato di "Educatore Tiflogico" e titoli equipollenti;
 - attestato "Istruttore Tifloinformatico" con titolo rilasciato dall'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.RI.FO.R).

Modello organizzativo di intervento delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi, di affido, obblighi del soggetto gestore del servizio o delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi nel caso di affido all'assistente specializzato libero professionista, attivazione, inquadramento degli Assistenti alla Autonomia e alla Comunicazione, verifiche, monitoraggio e rendicontazione

a. modalità di intervento e di affido delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi comunali.

Le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali sono individuati quali enti che espletano, in osservanza alle presenti Linee Guida, deputate a disciplinare lo svolgimento del servizio specialistico, le procedure di affido, attivazione, verifiche dell'esecuzione del contratto o rapporto convenzionale e rendicontazione dei servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione per rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze territoriali e garantire continuità, efficacia ed economicità degli interventi offerti ai soggetti destinatari.

Le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali promuovono forme di collaborazione e coordinamento territoriale con gli istituti scolastici presenti nel territorio di propria competenza, anche attraverso la sottoscrizione di accordi di programma, volti a garantire omogeneità ed efficienza del servizio a livello di ambito territoriale, in conformità alla circolare prot. n. 3390 del 30 novembre 2001 del MIUR.

L'erogazione delle risorse finanziarie per i servizi a favore degli studenti con disabilità sono sostenute dalla Regione Siciliana che provvederà a trasferire le relative somme alle Città metropolitane ed ai Liberi Consorzi, a seguito dello stanziamento in sede di approvazione del bilancio regionale.

Nei casi di ritardo nei trasferimenti regionali, di stanziamenti insufficienti a coprire il fabbisogno o costi superiori al costo standard, intervengono a titolo di anticipazione e ad integrazione, le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della l.r. 24/2016 e dell'art. 2 della L.R. 8/2018

Le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi espletano le procedure di affido, nella qualità di stazioni appaltanti, previa nomina del RUP, nel rispetto delle normative e linee guida ANAC vigenti in materia, scegliendo tra le seguenti modalità quella, motivatamente individuata dal Responsabile del procedimento, stante l'analisi del contesto territoriale e di continuità educativa e il soddisfacimento del bisogno di assistenza dello/a studente/ssa, nel rispetto dei principi di libera scelta e di accomodamento ragionevole di cui alla Convenzione ONU e così come richiamato dal d.lgs 66/2017.

b. Obblighi del soggetto gestore del servizio o delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi nel caso di affido all'assistente specializzato libero professionista

Le Città Metropolitane e i Liberi Consorzi comunali inseriscono nei contratti di affido le seguenti clausole alle quali il soggetto gestore si deve attenere:

- assicurare la continuità educativa dell'alunno/a ove possibile, con lo stesso/a assistente dell'anno o degli anni precedenti nell'ambito del ciclo di studi superiori di secondo grado;

- sostituire, previo parere vincolante del G.L.H.O.I., (Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo per l'Integrazione); l'operatore assegnato in caso di richiesta scritta della famiglia dell'alunno/a e/o del Dirigente scolastico, adeguatamente motivata e controdedotta dall'Assistente interessato;
- garantire un adeguato livello di qualità del servizio assegnando all'alunno personale dotato della specifica competenza e formazione richiesta per ogni singolo alunno/a con disabilità e la sua specifica condizione di funzionamento indicata nel PEI dal G.L.H.O.I.;
- assicurare e supportare l'Assistente specialistico nel rispetto dell'obbligo formativo e di aggiornamento continuo mediante la frequentazione di corsi qualificati e riconosciuti;
- sostituire entro 24 ore l'Assistente specialistico assente e sino al rientro del titolare;
- rispettare la normativa vigente in materia di protezione della privacy;
- rispettare tutte le normative vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoro, nonché di ordine retributivo, contributivo e fiscale nei confronti dei dipendenti;
- applicare il CCLN sottoscritto con le OO.SS maggiormente rappresentative o il CCNL delle Cooperative sociali sottoscritto in vigore sottoscritto in data 28.03.2019, obbligandosi a inquadrare correttamente l'assistente all'autonomia e alla comunicazione;
- dimostrare solidità economica e finanziaria atta a garantire la regolare retribuzione ogni mese ai dipendenti, anche in caso di ritardo dei pagamenti da parte della P.A, almeno fino al terzo mese di ritardo, evitando di riversare sui lavoratori il rischio del ritardo del pagamento sopra citato;
- individuare al proprio interno una figura professionale con comprovata esperienza nel settore con compiti di coordinamento organizzativo, indicando il nome all'Ente territoriale di riferimento.

La violazione dei suddetti obblighi determinano l'applicazione del regime sanzionatorio di cui al successivo paragrafo

c. modalità di attivazione del servizio

Il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di studenti con disabilità, frequentanti istituti di istruzione secondaria di secondo grado e università (se e in quanto avviato) aventi sede nel territorio regionale è attivato dalle Città Metropolitane e dai Liberi Consorzi Comunali di residenza dello studente. Per gli studenti sensoriali affetti da minorazione visiva e/o uditiva l'assistenza viene attivata ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 maggio 1991, n. 33, secondo i vigenti regolamenti delle ex province.

Il servizio dovrà essere garantito a partire dal primo giorno di apertura delle scuole sino al termine delle attività didattiche e verrà attivato a seguito di domanda presentata:

1. da uno dei genitori o da chi rappresenta lo studente minore;
2. dallo studente stesso, se maggiorenne capace di intendere e di volere;
3. dalla famiglia, oppure dall'amministratore di sostegno o dal tutore se esistenti in caso di alunno maggiorenne, ma non capace di intendere e volere.

La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico dell'istituto frequentato, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione;

- diagnosi funzionale (o profilo di funzionamento, a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 del d. lgs 66/2017);
- copia di documento di identità del genitore/curatore/tutore/amministratore di sostegno;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali dello studente ai sensi del D. lgs. 196/2003;
- verbale di accertamento della disabilità, art 3 comma 3 L.104/92, in corso di validità redatto dalla Commissione Medica L.104/92 dell'ASP, o certificato medico ad uso scolastico rilasciato dall'Asp, valido per l'anno scolastico 2020/2021 e successivi.

Per i disabili sensoriali è necessaria o la certificazione su indicata oppure:

- certificazione specialistica ai sensi della Legge 26 maggio 1970 n. 381 (*per il disabile sensoriale dell'udito*)
- certificazione specialistica ai sensi della Legge 27 maggio 1970 n 382 (*per il disabile sensoriale della vista*)

Per gli studenti che già usufruiscono del servizio, le certificazioni sopra citate in possesso dell'istituto scolastico devono essere allegate solo nel caso in cui quelle precedentemente consegnate siano scadute.

In nessun caso, tuttavia, nelle more del rinnovo delle precedenti certificazioni, (legge 104/1992 e diagnosi di funzionamento o profilo di funzionamento), potranno essere sospesi i servizi essenziali sopra indicati, ove l'avente diritto dimostri di essersi attivato per il rinnovo delle certificazioni presentando idonea documentazione.

L'istituzione scolastica, acquisita l'istanza, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, sentito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e acquisite le informazioni dal Piano Educativo Individuale (PEI) elaborato dal G.L.H.O.I., la trasmette alla Città Metropolitana – Libero Consorzio comunale corredata della documentazione di rito, indicando la necessità e la misura della proposta di ore dell'intervento contenuta nel PEI (livello di fabbisogno di assistenza). Copia del PEI dovrà essere notificata all'interessato il quale potrà attivare le procedure previste dall'art. 14 della legge 328/2000 relativa alla redazione del progetto individuale.

La Città Metropolitana – Libero Consorzio comunale in accordo con l'istituto scolastico, provvede all'istruttoria delle richieste e alla formulazione dell'elenco dei beneficiari.

Per gli studenti che, al termine dell'anno scolastico, sostengono l'esame di Stato dei percorsi di istruzione o l'esame di qualifica o diploma dei percorsi ordinamentali di istruzione è riconosciuto, alle città metropolitane o ai Liberi consorzi comunali, un monte ore aggiuntivo straordinario secondo il fabbisogno riconosciuto.

A seguito di istruttoria della domanda, le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali presentano alla Regione Siciliana, il fabbisogno assistenziale per gli studenti in condizione di disabilità grave, di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/1992, ammessi al servizio comunicando l'importo della relativa spesa da sostenere.

L'Amministrazione regionale riconoscerà alle Città Metropolitane ed i Liberi consorzi comunali un costo orario non superiore a €. 21,00 (Iva inclusa) (costo standard).

L'Istituzione scolastica rende mensilmente apposita certificazione attestante la regolare esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 396, 2° comma del D. Lgs 16/4/1994 n. 297.

d. Inquadramento Assistenti all'Autonomia e Comunicazione

Le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi Comunali in considerazione della necessità di assicurare la continuità educativa, a salvaguardia degli alunni e del personale impiegato, garantiranno nei bandi, primariamente, la permanenza in servizio dei lavoratori già operanti ed indicheranno, nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui sopra, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL.

L'assistente all'autonomia e alla comunicazione svolge il proprio servizio per un numero di ore settimanali in coerenza con le ore assegnate nel PEI ad ogni alunno o stabilite in relazione alla disponibilità economica dell'Ente in base alle risorse economiche assegnate dalla Regione siciliana all'Ente, decorrenti dalla data di stipula del contratto e fino al termine delle attività scolastiche.

Per raggiungere il monte ore settimanale, previsto dal CCNL di categoria, l'operatore potrà essere individuato anche per assistere più studenti con disabilità.

In caso di assenza dello studente con disabilità l'assistente all'autonomia e alla comunicazione renderà il servizio con la modalità a distanza, ove sia stata attivata la didattica, concordata con la famiglia dell'alunno.

L'attività didattica svolta dall'alunno dovrà essere inserita nel Registro Elettronico della scuola, al fine di consentire al massimo il raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEI.

Nel caso di impossibilità della famiglia dell'utilizzo della modalità a distanza, l'assistente si intenderà sospeso dal servizio solo a partire dal quarto giorno di assenza consecutiva e fino al rientro a scuola del soggetto disabile: queste ore non erogate, saranno recuperate, nelle fasce orarie non calendarizzate, entro la conclusione dell'anno scolastico, e nulla verrà corrisposto per il servizio eventualmente non reso entro la fine dell'anno scolastico medesimo.

Nei primi tre giorni di assenza sopra considerati, e comunque nell'ambito del proprio orario di lavoro, l'operatore si renderà disponibile a svolgere le seguenti attività individuate sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del capo di istituto:

- sostituzione degli Assistenti all'autonomia e alla comunicazione assenti nello stesso plesso scolastico;
- partecipazione alle attività della classe in cui l'alunno/a è inserito;
- partecipazione ad attività di laboratorio o a singoli progetti attivi nella scuola;
- funzioni di programmazione con possibilità di recupero delle ore non rese;
- progettualità che si realizzano durante l'anno scolastico (Gite scolastiche, progetti alternanza scuola lavoro manifestazioni ed eventi fuori dall'ordinario orario scolastico).

e. Regime sanzionatorio

Qualora la Città Metropolitana o il Libero Consorzio Comunale, committente del servizio, riscontri inosservanze e/o violazioni a quanto previsto da tutte le norme contenute nel CCNL

sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e da quelle sulla contribuzione, procederà alla immediata risoluzione del contratto di accreditamento (o di appalto) e alla conseguente cancellazione del soggetto gestore del servizio dal registro di accreditamento o appalto dello stesso Ente pubblico.

Verifiche, monitoraggio e rendicontazione

Le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali destinatari delle risorse finanziarie per la fornitura dei servizi sono tenuti a conservare, per ciascun anno scolastico, la documentazione giustificativa dei servizi erogati e i relativi atti contabili, al fine di consentire le verifiche anche a campione svolte dai competenti uffici della Regione Siciliana. E' in corso di definizione un apposito sistema informativo, cui inserire i dati relativi all'attivazione dei servizi e all'assegnazione delle risorse finanziarie.

A conclusione dell'anno scolastico le Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali sono tenuti a trasmettere al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 7 “*Fragilità e Povertà*” la seguente documentazione:

- ? relazione di rendicontazione finale;
- ? attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del RUP;
- ? compilazione di schede di monitoraggio inoltrate dal competente Servizio del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali;
- ? CCLN di settore applicato con riferimento a quello maggiormente tutelante per i lavoratori ovvero quello sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative in data 28 marzo 2019;
- ? Elenco degli operatori specialistici e relativi titoli di studio e/o percorsi formativi posseduti dagli stessi;
- ? Numero di alunni assistiti

Provvedimenti attuativi

Con apposito provvedimento dirigenziale sono definite ulteriori modalità operative, in coerenza e nel rispetto delle presenti Linee Guida, per lo svolgimento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale e l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Città Metropolitane ed i Liberi Consorzi comunali.

Disposizioni Finali

Il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali della Regione assicura il monitoraggio degli obiettivi e degli interventi realizzati con le presenti linee guida, in raccordo con le seguenti Istituzioni:

- ? Dipartimento della Pubblica Istruzione e Formazione;
- ? Ufficio Scolastico regionale;
- ? Città metropolitane e liberi Consorzi comunali;
- ? Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell'inclusione scolastica;
- ? Autorità Garante della persona con disabilità della Regione Siciliana;
- ? Distretti Socio – Sanitari;
- ? Aziende Sanitarie Provinciali.

Si fa riserva di modificare ed integrare le presenti linee guida a seguito nuove disposizioni normative in materia.